



COMUNE DI BORONEDDU

(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 79 Del 14/11/2018	OGGETTO: Programmazione delle attività da realizzarsi durante il periodo natalizio 2018/2019 - Indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale
---------------------------------------	---

L'anno , il giorno **quattordici** del mese di **novembre** alle ore **18,30** Sala delle Adunanze del Comune , la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
MISCALI FABRIZIO	SINDACO	SI
SALARIS MARIA GIOVANNA	VICE SINDACO	SI
CARDIA ANTONELLO	ASSESSORE	SI
ATZORI ANDREA	ASSESSORE	NO

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità contabile.

Il Sindaco introduce l'argomento

Vista la proposta di Deliberazione predisposta dal Responsabile del Servizio Amministrativo che si sostanzia nel provvedimento che segue:

PREMESSO CHE:

- È volontà di questa Amministrazione comunale realizzare una serie di attività e/o eventi di carattere ludico – culturale durante il periodo natalizio 2018/2019 rivolte alla collettività di Boroneddu, al fine di perseguire il primario interesse pubblico di far trascorre le prossime festività agli adulti, bambini ed anziani della comunità tramite momenti di aggregazione e socializzazione che né rafforzino l'identità, trattandosi di un aspetto molto importante in una piccola realtà come quella de quo;
- Le festività natalizie sono un momento particolarmente atteso e sentito nella comunità di Boroneddu;
- L'Amministrazione comunale collabora costantemente con le Associazioni locali, in specie l'Associazione Turistica Pro Loco S. Lorenzo di Boroneddu, la quale si impegna continuamente per la realizzazione di eventi rivolti alla cittadinanza che rappresentino sia un momento di socializzazione tra gli abitanti sia un'occasione per attirare visitatori nel paese, al fine di far conoscere le tradizioni e lo spirito identitario locale;

CONSIDERATO, pertanto, alla luce delle richiamate finalità che muovono l'azione amministrativa e che incentivano l'Amministrazione comunale a collaborare con la Pro Loco locale, che sia opportuno e necessario addivenire ad un programma condiviso con la suddetta Associazione relativo alla realizzazione di diversi eventi durante il periodo natalizio 2018/2019;

RICHIAMATO, all'uopo, il vigente "Regolamento Comunale per la concessione di contributi, sussidi e benefici economici – Art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 07.08.2001, ed in particolare:

- L'art. 4, rubricato "Finalità generali", che alla lettera h) statuisce che il Comune possa intervenire con la concessione di contributi a favore di associazioni private, nei limiti delle risorse previste in bilancio per le finalità di
 - h) istruzione e cultura;
- L'art. 23, rubricato "Attività culturali" che alle lettere e) e j) stabilisce che gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali sono in particolare destinati ad associazioni private che:
 - e) organizzano attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali;
 - j) promuovono l'organizzazione di feste religiose tradizionali in occasione della ricorrenza del Santo Patrono o di altre manifestazioni religiose comprese nelle tradizioni locali;

PRESO ATTO che le manifestazioni da realizzarsi durante le festività natalizie 2018/2019, rientrano nell'ambito delle definizioni di cui al punto precedente, in quanto sono volte a sostenere, promuovere e valorizzare le tradizioni locali che accompagnano la festività religiosa del Santo Natale e di tutte le altre afferenti al periodo;

SENTITA, in merito, l'Associazione Turistica Pro Loco S. Lorenzo di Boroneddu, la quale ha manifestato informalmente la propria volontà a proseguire la collaborazione con l'Amministrazione Comunale e nello specifico ad impegnarsi proficuamente, nel pubblico interesse, al fine di realizzare le manifestazioni e gli eventi previsti nella programmazione per le festività natalizie 2018/2019, che è stata condivisa con l'Ente;

VISTA la suddetta programmazione che prevede specificatamente:

1. Realizzazione di una castagnata in piazza, rivolta a tutta la cittadinanza, con la realizzazione anche di pacchetti omaggio da portare al domicilio degli anziani residenti che non possono recarsi sulla pubblica via; il relativo budget stanziato è pari a complessivi €. 1.000,00;
2. Serata culturale con realizzazione di uno spettacolo/commedia anche in lingua sarda o simili manifestazioni che siano rivolte a tutte le fasce della popolazione; il relativo budget stanziato è pari a complessivi €. 400,00;
3. Collaborazione con la Parrocchia San Lorenzo Martire per la realizzazione di attività culturali (es. concerti di Natale, realizzazione di commedie dialettali e simili) rivolte a tutta la collettività, che siano in grado di coinvolgere le diverse fasce d'età; il relativo budget stanziato è pari a complessivi €. 300,00;
4. Realizzazione di uno spettacolo ludico rivolto ai bambini della comunità, con la presenza di Babbo Natale per le vie del paese; il relativo budget stanziato è pari a complessivi €. 500,00;
5. Organizzazione di un concorso a premi, rivolto a tutti i residenti, che sono invitati a realizzare il presepe di Natale esposto, sulla pubblica via o in un cortile privato liberamente accessibile, per tutta la durata delle festività con l'obiettivo di creare un'atmosfera natalizia e un contestuale addobbo del centro abitato con il coinvolgimento della popolazione. Ai fini della partecipazione al concorso i presepi dovranno essere realizzati principalmente con legno, sughero e canne ed esposti dal 18 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019. Al termine del periodo di esposizione saranno premiati i migliori presepi realizzati; il relativo budget stanziato è pari a complessivi €. 300,00;
6. Organizzazione e realizzazione di un laboratorio di panificazione e di dolci tipici natalizi, che coinvolga tutte le fasce d'età della comunità, al fine di promuovere la conoscenza dei prodotti tipici locali che accompagnano da sempre le festività natalizie; il relativo budget stanziato è pari a complessivi €. 500,00;

CONSIDERATO che:

- La somma complessiva per la realizzazione del programma sopra riportato è pari a complessivi €. 3.000,00, la quale trova adeguata imputazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018, come di seguito precisato:
 - a) Per €. 2.200,00 al Capitolo 10720302.1 Missione 7 Programma 1;
 - b) Per €. 800,00 al Capitolo 10710502.1 Missione 7 Programma 1;
- La stessa, trattandosi a tutti gli effetti di contributo straordinario concesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del vigente regolamento comunale, sarà così erogata:

- a) Il 75% a titolo di acconto con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio Amministrativo;
- b) Il 25% a titolo di saldo, a presentazione di adeguato rendiconto presentato dalla citata Pro Loco, dal quale si dovrà evincere la realizzazione puntuale di tutti i punti del citato programma e, ciascuno di essi, dovrà essere accompagnato da adeguate pezze giustificative della spesa sostenuta.

VISTI:

- L'art. 118, comma 3 della Costituzione, il quale sancisce il principio di sussidiarietà orizzontale stabilendo testualmente che "Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- L'art. 3, commi 2 e 5 del D.lgs. 267/2000 che statuiscono "Il Comune è l'ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; [...] I Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- L'art. 8, comma 1 del D.lgs. 267/2000 che prevede "I Comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale;
- L'art. 12 della L. 241/1990, così come modificato dall'art. 42, comma 2 del D.lgs. 33/2013, c.d. Decreto Trasparenza, di attuazione della delega contenuta nella Legge 190/2012, che testualmente dispone "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

RICHIAMATI:

- l'art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 in base al quale le Amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per sponsorizzazioni a decorrere dall'anno 2011;
- L'art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012 che prevede "A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio assistenziali e dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto agli enti locali";

PRESO ATTO della giurisprudenza della Corte dei Conti che fornisce orientamenti interpretativi in merito all'applicazione dei suddetti divieti, in specie si richiamano:

- La deliberazione del 23.12.2010 n. 1075 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia che precisa *“Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. [...] In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile. Le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle forme di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione”*;
- La deliberazione del 30.05.2013 n. 226 della Corte dei Conti – Sezione regionale dei controllo per la Lombardia dalla quale si evince che *“Vige un divieto assoluto di sponsorizzazioni da parte dei comuni, i quali <non possono effettuare spese per sponsorizzazione>. Queste ultime non sono da confondere con i contributi. Per <sponsorizzazione> si deve intendere la spesa effettuata per la <finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine> Per <contributi> si intendono gli esborsi effettuati dai comuni a favore di enti che, sotto vari titoli, svolgono un'attività ritenuta utile alla comunità dei cittadini. [...] I comuni possono affidare a titolo oneroso (e sulla base del principio di sussidiarietà) ad enti di diritto privato la gestione di servizi di qualsiasi tipo. In questi casi i comuni dovranno sostenere una spesa che permetta l'esercizio di tali servizi, sulla base, generalmente, di una convenzione. In tale fattispecie, è fatto divieto ai Comuni di deliberare contributi a favore di tali enti, in quanto, questi, evidentemente, sono già retribuiti sulla base della convenzione con essi stipulata. [...] I comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta amministrazione, possono deliberare contributi a favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono una attività ritenuta utile per i propri cittadini”;*
- Il parere n. 89 del 26 febbraio 2016 della Corte dei Conti – Sezione Regionale che specifica ulteriormente *“[...] ad avviso del Collegio le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: quest'ultimo è riferito <agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito. La Sezione osserva che il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della comunità amministrata, seppur quale esercizio – mediato – di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione. In ogni caso, la sussumibilità di specifiche forme associative nell'alveo della norma (in termini di divieto o di deroga) non è possibile – nella presente sede consultiva – in termini generali: è necessaria una valutazione della singola fattispecie e dei relativi puntuali contorni (con particolare riferimento al contenuto delle convenzioni tra l'ente locale e l'associazione), al fine di vagliare l'applicabilità dell'art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012;*
- La deliberazione 313/2016 della Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il Veneto evidenzia, anche con riguardo a recenti norme che *“In tutti questi casi, pur nelle accennate differenze applicative, il riconoscimento specifico del ruolo che i cittadini, le formazioni sociali e in*

generale la società civile svolgono nel perseguimento di finalità di interesse generale (sussidiarietà orizzontale art. 118 ult. comma Cost., art. 3, 2° comma, e 13 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000) va peraltro letto, ad avviso della Sezione (parere n. 336/2011 del 25/07/2011), in modo ampio, così da assicurare (come è compito della Repubblica alla luce dell'articolo 3 e dell'intera parte prima della Costituzione) a tutti i cittadini l'esercizio effettivo dei diritti costituzionali e le condizioni per <il pieno sviluppo della persona umana> (art. 4, comma 2, Cost), per cui <ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società: in cui cioè <lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale"> (Consiglio di Stato pare della Sezione consultiva per gli atti normativi n. 1354/2002), in modo da valorizzare adeguatamente il ruolo insostituibile, per quanto vicine ai cittadini interessati (art. A del Trattato di Maastricht) [...] Ove – invece – la prestazione sia resa spontaneamente dai cittadini, ad avviso della Sezione, si rientra nell'ambito delle attività di volontariato, in quanto sussiste il requisito della gratuità che, unitamente a quelli della personalità e spontaneità della prestazione, concorre a qualificare tale attività ai sensi dell'art. 2 della legge 266 del 1991 (cfr., Cassazione, sez. lavoro 21 maggio 2008, n. 12964);

VISTI:

- La legge 190/2012 – Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, la quale statuisce che l'attività di erogazione dei contributi e/o vantaggi di tipo economico a favore di soggetti privati e pubblici, è, potenzialmente, esposta al fenomeno corruttivo e che, pertanto, al fine di neutralizzare ogni rischio collegato è necessario che ogni Pubblica Amministrazione provveda alla predeterminazione di criteri oggettivi sulla base dei quali elargire i suddetti contributi;
- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2018/2020, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2018;
- L'art. 95 del T.U. 361/1957 che dispone che dalla settimana che precede la data fissata per le elezioni, dovrà essere sospesa, fino al termine delle operazioni relative alle consultazioni elettorali, la concessione di sovvenzioni ed elargizioni, ad eccezione delle ordinarie erogazioni di istituto in favore di singoli cittadini e di Enti pubblici e privati;

RITENUTO, pertanto, di provvedere nel merito;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000:

- Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa;
- Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTI

- Il D.lgs. 267/2000;
- la L. 241/1990 ss.mm.ii.;
- la L. 190/2012 ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 33/2013 ss.mm.ii.

- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il Regolamento per la Concessione di contributi, sussidi e benefici economici;

Con votazione resa in forma palese ed espressa secondo le modalità previste dalla legge che ha dato il seguente esito: FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.;

DI APPROVARE il programma condiviso con l'Associazione Turistica Pro Loco S. Lorenzo di Boroneddu, per la realizzazione delle manifestazioni ed eventi sotto riportati durante tutto il periodo natalizio 2018/2019:

1. Realizzazione di una castagnata in piazza, rivolta a tutta la cittadinanza, con la realizzazione anche di pacchetti omaggio da portare al domicilio degli anziani residenti che non possono recarsi sulla pubblica via; il relativo budget stanziato è pari a complessivi €. 1.000,00;
2. Serata culturale con realizzazione di uno spettacolo/commedia anche in lingua sarda o simili manifestazioni che siano rivolte a tutte le fasce della popolazione; il relativo budget stanziato è pari a complessivi €. 400,00;
3. Collaborazione con la Parrocchia San Lorenzo Martire per la realizzazione di attività culturali (es. concerti di Natale, realizzazione di commedie dialettali e simili) rivolte a tutta la collettività, che siano in grado di coinvolgere le diverse fasce d'età; il relativo budget stanziato è pari a complessivi €. 300,00;
4. Realizzazione di uno spettacolo ludico rivolto ai bambini della comunità, con la presenza di Babbo Natale per le vie del paese; il relativo budget stanziato è pari a complessivi €. 500,00;
5. Organizzazione di un concorso a premi, rivolto a tutti i residenti, che sono invitati a realizzare il presepe di Natale esposto, sulla pubblica via o in un cortile privato liberamente accessibile, per tutta la durata delle festività con l'obiettivo di creare un'atmosfera natalizia e un contestuale addobbo del centro abitato con il coinvolgimento della popolazione. Ai fini della partecipazione al concorso i presepi dovranno essere realizzati principalmente con legno, sughero e canne ed esposti dal 18 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019. Al termine del periodo di esposizione saranno premiati i migliori presepi realizzati; il relativo budget stanziato è pari a complessivi €. 300,00;
6. Organizzazione e realizzazione di un laboratorio di panificazione e di dolci tipici natalizi, che coinvolga tutte le fasce d'età della comunità, al fine di promuovere la conoscenza dei prodotti tipici locali che accompagnano da sempre le festività natalizie; il relativo budget stanziato è pari a complessivi €. 500,00;

DI DARE ATTO La somma complessiva per la realizzazione del programma sopra riportato è pari a complessivi €. 3.000,00, la quale trova adeguata imputazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018, come di seguito precisato:

- c) Per €. 2.200,00 al Capitolo 10720302.1 Missione 7 Programma 1;
- d) Per €. 800,00 al Capitolo 10710502.1 Missione 7 Programma 1;

DI DARE ATTO, inoltre, che il suddetto contributo sarà erogato secondo le seguenti modalità, così come previsto dal vigente regolamento comunale:

- a) Il 75% a titolo di acconto con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio Amministrativo;
- b) Il 25% a titolo di saldo, a presentazione di adeguato rendiconto presentato dalla citata Pro Loco, dal quale si dovrà evincere la realizzazione puntuale di tutti i punti del citato programma e, ciascuno di essi, dovrà essere accompagnato da adeguate pezze giustificative della spesa sostenuta.

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale l'adempimento di tutti gli atti conseguenti la presente Deliberazione;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio del Comune di Boroneddu e sul suo Sito Istituzionale, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" > "Sovvenzioni, Contributi, Sussidi e Vantaggi Economici" > "Criteri e modalità" in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;

DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese secondo le modalità previste dalla legge ad esito UNANIME FAVOREVOLE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza a provvedere nel merito.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

f.to Dott. Miscali Fabrizio

Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Miscali Isabella

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 26/11/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell'Albo Pretorio del Comune.

Segretario Comunale

Boroneddu, 26/11/2018

f.to Dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo

Segretario Comunale

Dott.ssa Miscali Isabella

